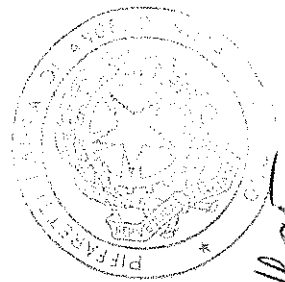


**ISTITUTI RIUNITI AIROLDI E MUZZI
O.N.L.U.S.**

VIA AIROLDI E MUZZI N. 2

LECCO



lavoro Eff. at

STATUTO

Annali Giuseppe

ISTITUTI RIUNITI AIROLDI E MUZZI –ETS

PREMESSA STORICA

L'ente denominato "Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi" trae origine dalla fusione delle seguenti tre istituzioni:

- a) "Casa di ricovero Airoldi per vecchi poveri del territorio di Lecco" compresi in questa denominazione di "Territorio di Lecco" gli ex Comuni di Acquate, Castello, San Giovanni alla Castagna, Rancio, Germanedo e Maggianico (ora riuniti nell'unico Comune di Lecco), Ballabio Superiore e Ballabio Inferiore (ora fusi nell'unico Comune di Ballabio), Morterone e Brumano. La casa fu fondata nel 1594 per volontà di Giovanni Antonio della famiglia degli Airoldi, espressa con testamento del 4 maggio 1590;
- b) "Società di beneficenza Antonio Muzzi" costituita in Lecco nel 1888, per opera di un gruppo di cittadini, per il ricovero dei vecchi poveri del Comune di Lecco. Fu intitolata al nome di un concittadino, che si era reso benemerito nel campo dell'assistenza. Fu eretta ente morale col R.D. n. 1170 del 29 gennaio 1914. Le due istituzioni di cui sopra vennero fuse con R.D. 16 maggio 1926 sotto la denominazione di "Ricovero dei vecchi poveri di Lecco e territorio Airoldi e Muzzi";
- c) "Legato Isidoro Calloni". Disposto dall'omonimo benefattore con testamento del 12 novembre 1901 ed eretto in Ente morale con R.D. 13 dicembre 1928 n. 2927, che ne ha disposto la fusione col Ricovero Airoldi e Muzzi. Il legato è stato disposto per il Ricovero di Vecchi dell'ex Comune di Rancio e del Comune di Arconate.

Fin dalle origini, la Fondazione si ispira ai valori della tradizione cristiana, che ne guidano l'azione assistenziale nel rispetto della normativa vigente e dei principi di non discriminazione. Nella loro formulazione originaria gli atti fondativi sopracitati prevedevano delle regole particolari per l'accoglienza dei ricoverati. Tali regole rispondevano all'assetto assistenziale del tempo (Legge Crispi n. 6972 del 1890) secondo la quale l'assistenza e la beneficenza pubblica si rivolgevano alle persone in stato di indigenza e quindi sono qui riportate solo come notizia storica.

Era previsto infatti che l'Ente avesse per scopo di provvedere gratuitamente, secondo i propri mezzi, al ricovero, al mantenimento ed all'assistenza di vecchi poveri, d'ambo i sessi, inabili al lavoro proficuo.

Negli atti relativi alla "Casa di ricovero Airoldi per vecchi poveri del territorio di Lecco" era previsto che fossero riservati cinque posti gratuiti agli abitanti dell'ex comune di Acquate che versassero nelle condizioni previste per il ricovero.

Negli atti relativi al "Legato Isidoro Calloni" era previsto che fossero riservati quattro posti agli abitanti dell'ex Comune di Rancio ed un posto agli abitanti del Comune di Arconate, che si

trovassero nelle condizioni previste per il ricovero e nelle condizioni particolari previste dal testamento del fondatore Isidoro Calloni.

Non esistendo più i Comuni richiamati negli atti, la fondazione risponde prioritariamente alle esigenze di ricovero della popolazione del lecchese, secondo le normative vigenti.

Con deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. 33575 del 19 dicembre 1997, l'Ente, già I.P.A.B. con personalità giuridica di diritto pubblico, è stato riconosciuto come Ente Morale con personalità giuridica di diritto privato.

La Fondazione, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 gennaio 2026, ha adeguato il proprio Statuto alle disposizioni del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore o CTS) e, con l'iscrizione al RUNTS, assume la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS).

Art. 1

Denominazione

È costituita una Fondazione privata disciplinata dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile, denominata "ISTITUTI RIUNITI AIROLDI E MUZZI ETS".

L'indicazione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" è utilizzato negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 2

Sede

La Fondazione ha sede nel Comune di Lecco. Il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

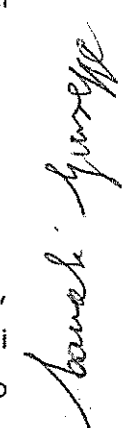
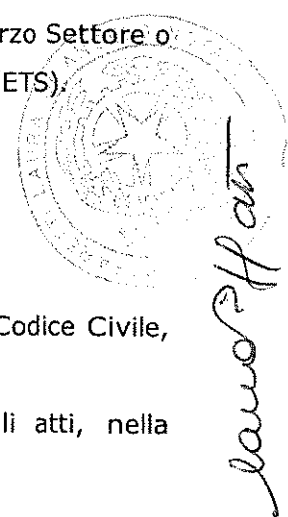
Art. 3

Finalità istituzionali

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale stabilite come da commi successivi del presente articolo, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Codice del Terzo settore.

Per perseguire i propri scopi istituzionali la Fondazione esercita, in via esclusiva o principale, le attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio



1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lettera a dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017);

- interventi e prestazioni sanitarie (lettera b dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lettera c dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017);
- formazione universitaria e post-universitaria (lettera g dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui l'articolo 5 CTS (lettera i dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017);
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lettera q dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera u dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017);
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lettera z dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017).

La Fondazione opera nell'ambito della rete regionale delle unità d'offerta sociali e sociosanitarie, a favore di anziani e disabili non autosufficienti.

La Fondazione ha inoltre lo scopo di promuovere ed attuare servizi non residenziali per la popolazione anziana e per i soggetti disabili che si integrino con i servizi territoriali anche in collaborazione con i programmi promossi da Enti Istituzionali nonché da Enti del terzo settore. Nell'ambito dei propri scopi istituzionali, la Fondazione collabora con gli enti territoriali alla programmazione e realizzazione del sistema integrato dei servizi alla persona.

La Fondazione valorizza l'opera delle associazioni di volontariato ed offre occasioni di gratuità e di liberalità.

Nel contesto degli scopi istituzionali e per il miglior perseguimento delle finalità statutarie, la Fondazione può svolgere attività accessorie, quali, ad esempio:

- promozione, organizzazione e partecipazione ad iniziative culturali, scientifiche, sociali e ricreative rivolte a persone svantaggiate, nonché ai loro familiari, tese alla valorizzazione della persona e alla prevenzione di situazioni di emarginazione;

- promozione culturale, addestramento, formazione e aggiornamento dei soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano nei servizi prestati dalla Fondazione o da altri enti e associazioni che collaborano con essa;
- servizi di sostegno e formazione alle famiglie delle persone che usufruiscono dei servizi prestati o accudiscono in proprio una o più persone svantaggiate.

Le modalità di funzionamento e l'erogazione dei servizi della Fondazione potranno essere disciplinati da regolamenti o procedure organizzative e gestionali.

La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente. Le attività diverse sono individuate dal Consiglio di Amministrazione.

Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione può avvalersi di volontari, in conformità alle previsioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. 117/2017.



Art. 4 **Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è costituito da beni mobili ed immobili di proprietà dell'Ente.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- liberalità, donazioni, eredità, legati di beni mobili e immobili destinati ad incremento del patrimonio da parte del consiglio di amministrazione;
- contributi espressamente destinati ad incremento del patrimonio;
- risorse non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.

L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi della Fondazione ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il prosieguo della sua attività istituzionale.

In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia.

Il patrimonio della fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Anna Piffaretti

Art. 5 **Mezzi**

La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo delle seguenti risorse:

- reddito derivante dal patrimonio;
- rette, tariffe o contributi relativi all'esercizio delle attività istituzionali;
- proventi di donazioni, di eredità e di altri atti di liberalità;

-
- proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali;
 - proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività diverse;
 - ogni altro introito non espressamente destinato ad aumentare il patrimonio.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali. Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. In particolare, gli utili o gli avanzi di cui sopra devono essere reimpiegati nelle attività di natura sanitaria e socio-sanitaria.

Art. 6

Libertà di culto

Nessuna pratica religiosa può essere imposta ai ricoverati.

Art. 7

Organi della Fondazione

Sono organi della fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) L'Organo di Controllo;
- d) il Revisore legale dei Conti.

Art. 8

Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, tra questi compreso il Parroco "pro tempore" della Parrocchia "SS. Giorgio, Caterina ed Egidio" in Acquate di Lecco, che è componente di diritto.

Degli altri sei membri due sono nominati dal Comune di Lecco, due dall'Associazione degli Amici Sostenitori degli Istituti Airoidi e Muzzi, che trova la sua origine storica nella Società di Beneficenza Antonio Muzzi, due da un Comitato composto: dal Vicario Episcopale dell'Arcivescovo di Milano, incaricato per la Zona III (di cui fa parte la città di Lecco), dalla Camera di Commercio Como-Lecco, dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese Ente Filantropico e dalla Fondazione Fratelli Frassoni Ente Filantropico.

Il Comitato effettua le nomine nel rispetto del regolamento vigente.

Agli amministratori non spetta alcun compenso.

Ai sensi dell'art. 26 comma 7 D. Lgs. 117/2017, il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9

Presidente e Vice Presidente

Il Presidente e l'eventuale Vice Presidente sono nominati dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno, nel corso della seduta di insediamento.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il membro più anziano in età, a meno che il Consiglio non abbia provveduto alla nomina del Vice Presidente.

Art. 10

Durata e decadenza

Tanto il Presidente quanto i Consiglieri durano in carica per quattro esercizi con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio. Possono essere riconfermati senza interruzione fatte salve, per i Consiglieri, diverse disposizioni regolamentari degli enti nominanti.

I membri del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del membro di diritto, che senza giustificato motivo non intervengono per tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio.

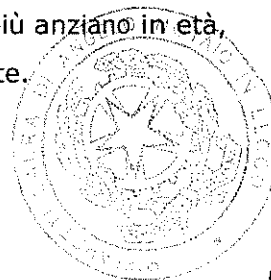
Art. 11

Adunanze

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione hanno luogo, di regola, ogni mese e in ogni caso, nelle epoche stabilite dal presente Statuto per l'esame del bilancio consuntivo e per l'approvazione del budget di previsione; inoltre hanno luogo ogni qualvolta lo richieda un bisogno urgente, sia per invito del Presidente, sia per domanda scritta e motivata di almeno due componenti il Consiglio stesso.

Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere effettuate per iscritto e recapitate ad ogni Consigliere almeno cinque giorni prima dell'adunanza, con qualsiasi mezzo che ne garantisca la ricezione.

La riunione può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i



lavoro H art

Paralelo Gruppo

principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti. E' pertanto necessario che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicate nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di adunanza totalitaria) le modalità di collegamento audio/video che verranno utilizzate.

Art. 12

Deliberazioni

Le deliberazioni del Consiglio devono essere prese con l'intervento della metà più uno di coloro che lo compongono ed a maggioranza degli intervenuti.

Le votazioni hanno luogo a voti segreti quando si tratta di questioni concernenti persone.

Per la validità delle adunanze non è computato chi, trovandosi in situazioni di conflitto di interessi, non può prendere parte alla deliberazione.

Art. 13

Verbali

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Direttore Generale o da diverso soggetto designato dai Consiglieri, sono sottoposti all'approvazione del Consiglio nella successiva riunione e sono sottoscritti dal Presidente e dal soggetto verbalizzante.

Art. 14

Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo della Fondazione ed assume le proprie decisioni su qualsiasi argomento inerente all'ordinaria e alla straordinaria amministrazione.

In particolare il Consiglio:

- a) approva il bilancio di esercizio ed il budget di previsione; approva il bilancio sociale, ove previsto per legge, nonché la relazione sulla gestione e sulle attività della Fondazione;

- b) approva le modifiche dello Statuto;
- c) approva i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
- d) definisce l'organizzazione interna della Fondazione e ne adotta il regolamento generale di funzionamento;
- e) adotta gli eventuali regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività della Fondazione;
- f) delibera l'accettazione di donazioni e lasciti e le modifiche patrimoniali;
- g) nomina l'Organo di controllo e il Revisore Legale dei Conti, qualora le funzioni non siano state attribuite all'Organo di Controllo;
- h) approva gli atti che in qualsiasi modo alienano, impegnano, aumentano il patrimonio e le rendite della Fondazione;
- i) approva le convenzioni con enti pubblici e privati, la costituzione e la modifica di forme associative nella gestione dei servizi;
- j) nomina il Direttore Generale, esterno al Consiglio;
- k) conferisce eventuali deleghe al Presidente, ai singoli componenti il Consiglio stesso, nonché al Direttore Generale nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- l) documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse;
- m) delibera la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- n) delibera lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

Art. 15

Poteri del Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio e ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti, cura i rapporti con gli altri enti e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente all'attività della Fondazione.

Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;
- e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto;

-
- f) assumere, nei casi d'urgenza e ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento della Fondazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo nella prima seduta immediatamente successiva;
 - g) predisporre i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione.

Art. 16

Organo di controllo

L'Organo di Controllo può essere anche monocratico. Se collegiale deve essere formato da tre membri effettivi.

L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, e i suoi componenti possono essere riconfermati.

I membri dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, 2° comma, c.c.

L'Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 CTS vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 qualora applicabili nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre la revisione legale dei conti, anche se monocratico, purché sia costituito da Revisori Legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita altresì compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai componenti dell'Organo di Controllo spetta un compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, il tutto nei limiti di cui all'articolo 8, comma 3 CTS.

Le riunioni dell'Organo di Controllo collegiale possono tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti. Si applica quanto previsto all'articolo 11 relativo alle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17

Il Revisore Legale dei Conti

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del CTS, il Consiglio di Amministrazione nomina il Revisore Legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito registro.

Il Revisore Legale dei Conti dura in carica per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, e può essere riconfermato senza limiti di mandato. Per gravi inadempienze può essere sollevato dal suo incarico con apposito atto del Consiglio di Amministrazione.

Al Revisore spetta un compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti di legge ed in particolare di quanto disposto dall'art.8 del CTS.

Il Revisore Legale, o la società di revisione legale, esercita le sue funzioni in conformità a quanto previsto dal Codice Civile e dalle normative speciali in materia.

Art. 18

Direttore Generale

Il Direttore Generale, nei limiti dei compiti delegati dal Consiglio e nell'ambito dei programmi definiti dal Consiglio stesso, svolge i compiti di gestione ordinaria ed i compiti non attribuiti esplicitamente agli altri organi della Fondazione ed in particolare:

- a) è responsabile della gestione finanziaria, amministrativa e tecnico-sanitaria, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, compresa l'adozione di tutti gli atti di gestione che impegnano la Fondazione verso l'esterno;
- b) è responsabile della corretta tenuta della contabilità economico-patrimoniale e del controllo di gestione;
- c) formula proposte al Consiglio di Amministrazione ai fini del miglioramento dei servizi e del conseguimento degli obiettivi fissati;
- d) predispone il budget di previsione, il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- e) dirige e coordina il personale della Fondazione;
- f) esercita le altre funzioni a lui assegnate dalla Legge e dai regolamenti o delegate dal Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità ed i limiti definiti dall'art. 14 del presente statuto;
- g) partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, redige i verbali delle deliberazioni del Consiglio e li sottoscrive assieme al Presidente, dà attuazione operativa alle deliberazioni del Consiglio.

Art. 19
Esercizio e bilancio

L'esercizio della Fondazione inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio entro una data utile per i depositi dovuti nei termini di legge; entro il 31 dicembre approva il budget di previsione dell'anno seguente.

La Fondazione redige e deposita il bilancio di esercizio e la relazione nelle forme previste dalla legge.

Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, la Fondazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale e di darne adeguata pubblicità ai sensi di legge, anche attraverso pubblicazione nel proprio sito internet.

Art. 20
Durata e estinzione

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto previo positivo e preventivo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, a favore di altri ETS.

Art. 21
Norma di rinvio

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, successive modifiche e/o integrazioni, e, in quanto compatibili, del Codice Civile.

La Fondazione inizia ad essere retta secondo il presente Statuto dal giorno in cui la stessa è iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, sezione altri enti del terzo settore.

Luigi Giuseppe

Luigi Giuseppe

